



COMUNE DI NAPOLI

Piazza Municipio - NAPOLI

CONTRATTO APPLICATIVO (LAVORI)

AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DI LAVORI AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AVENTI AD OGGETTO NUOVA EDIFICAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE E/O EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DEL COMUNE DI NAPOLI, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT

LOTTO ERP_6

C.I.G. 947154997D

C.I.G. DERIVATO A02402EB50

CUP B61B22000670006

Il presente Contratto Applicativo è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

Ing. Vincenzo Brandi, nato a XXXXXXXXXX il 11/01/1972, nella qualità di dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, del Comune di Napoli domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Codice fiscale e Partita IVA 80014890638, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Stazione Appaltante**").

E

il Sig. Angelo D'Urzo nato [REDACTED] in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa **IDROAMBIENTE SPA**, con sede legale in via Via Domitiana n. 90 – 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07931341213, Codice fiscale 07931341213, capitale sociale € 200.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli, R.E.A. n. NA – 920531, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Dr. Salvatore Grasso in [Poggio Marino, Napoli], reg. Agenzia delle Entrate Uff.Terr. Napoli-DP in data 21 aprile 2023] tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1. Impresa Consorzio Stabile Cantiere Italia, con sede in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 215, iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli, R.E.A. N. 1042159, Partita IVA e Codice Fiscale 09577301212, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Pasquale DE CUBELLIS, nato [REDACTED] il 2 aprile 1997, domiciliato per la carica presso la sede legale;
2. Impresa REALIFT S.R.L., con sede in Napoli, via Contieri n.7, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, R.E.A. N. 660585, Partita IVA e Codice Fiscale 07794480637, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Giuseppe LIGUORI, [REDACTED] il 19 luglio 1972, domiciliato per la carica presso la sede legale;

(in seguito, "**Affidatario**");

(in seguito, congiuntamente "**le Parti**");

PREMESSO CHE

- a) la Procedura è stata suddivisa da questa Amministrazione in 23 lotti funzionali organizzati in 4 cluster;
- b) all'esito della Procedura, con provvedimento n. E1135 n. 13 del 15/03/2023 DETDI/2023/0000189 del 23/03/2023, è stato aggiudicato il Lotto funzionale ERP_6 afferente al Cluster 1 "nuova realizzazione e riqualificazione immobili ERP" - C I G : 9 4 7 1 5 4 9 9 7 D , in favore dell'Affidatario dell'**RTI IDROAMBIENTE SRL/CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA/ REALIFT SRL** con impresa mandataria **IDROAMBIENTE** (Codice fiscale 07931341213 e Partita IVA 07931341213) con sede in Via Domitiana, 90 – 80010, Pozzuoli (NA), con un ribasso del 18,80 % sul valore massimo stimato del Lotto;
- c) in corso di gara, infatti, ad ogni Affidatario è stato assegnato un Lotto, come definiti nel disciplinare di gara (di seguito, "**Disciplinare**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati;
- d) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, L'Affidatario ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Affidatario medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

- e) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, L’Affidatario ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**Oda**”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti applicativi con l’Affidatario stesso (di seguito, “**Contratti Applicativi**”) aventi ad oggetto i lavori o i lavori in appalto integrato per gli interventi del Lotto ERP_6 e per eventuali ulteriori interventi a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante;
- f) all’Affidatario, in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto ERP_6 afferente al Cluster 1, è stata assegnata la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 del Disciplinare e di competenza della Stazione Appaltante in epigrafe;
- g) in data 21/11/2023, l’Affidatario in epigrafe ha stipulato con il Comune di Napoli l’Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi del Lotto ERP_6 - CLUSTER 1;
- h) La Stazione Appaltante, in epigrafe, ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Applicativo (di seguito, il “**Contratto Applicativo**”);
- i) l’Affidatario in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese il Capitolato, dal presente Contratto Applicativo, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Applicativo, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
- j) il CIG del presente Contratto Applicativo è il seguente: A02402EB50;
- k) il Contratto Applicativo diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- l) con Verbale sottoscritto in data 08 settembre 2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stato disposto dal RUP Ing. Vincenzo Brandi l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente e, nello specifico, relativamente all’avvio di un contratto applicativo, l’esecuzione delle indagini geognostiche e dei lavori propedeutici alla sistemazione delle aree di cantiere necessari per il completamento della progettazione definitiva degli edifici residenziali A1, A2, A3 e L di cui al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) approvato con DGC n.180 del 31 maggio 2023, dell’intervento denominato “*RESTART SCAMPRIA_ un nuovo ecoquartiere nell’area dell’ex lotto M*” ammesso a finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati (PUI);
- m) con Verbale sottoscritto tra le Parti in data 13 settembre 2023 l’area di cantiere è stata consegnata all’Affidatario;
- n) con Disposizione Dirigenziale 1085I/2023/112 del 10/11/2023, DISP/2023/0008069 del

13/11/2023 il Responsabile del Procedimento ha preso atto della trasformazione della forma giuridica societaria di IDROAMBIENTE S.r.l., mandataria della RTI COSTITUENDO IDROAMBIENTE SRL/CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA/ REALIFT SRL, aggiudicatario del Lotto ERP_6 - CLUSTER 1 giusta E1135/2023/13 - DETDI/2023/00001189 del 15/03/2023, da società a responsabilità limitata a società per azioni e quindi della denominazione "IDROAMBIENTE SPA";

- o) l'Affidatario in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Stazione Appaltante in epigrafe, mediante Polizza Fideiussoria avente numero [REDACTED] 09, stipulata con il Garante SACE BT S.P.A./Agenzia di MILANO I.S. & B. S.R.L. il 22/09/2023.
- p) l'Affidatario in epigrafe secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Affidatario medesimo, della Stazione Appaltante in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Affidatario medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimo), nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, ha stipulato con il Garante SACE BT S.P.A./Agenzia di MILANO I.S. & B. S.R.L. Polizza assicurativa per la copertura dei danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione (cd. ramo CAR), avente numero [REDACTED]

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto ERP_6 - CLUSTER 1 - CIG 947154997D, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e il Capitolato;
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Applicativo, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Applicativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Applicativo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Applicativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Applicativo hanno il significato specificato nel Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Applicativo è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Applicativo – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Applicativo consiste nell'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche e dei lavori propedeutici alla sistemazione delle aree di cantiere, necessari per il completamento della progettazione definitiva degli edifici residenziali A1, A2, A3 e L di cui al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) approvato con DGC n.180 del 31 maggio 2023, dell'intervento denominato "RESTART SCAMPRIA_ un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex lotto M" ammesso a finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati (PUI). Le aree di intervento, le opere e le indagini necessari per redigere la relazione geologica e geotecnica e oggetto del presente Contratto Applicativo trovano precisazione e descrizione nei documenti progettuali trasmessi all'Affidatario con Verbale di avvio d'urgenza, negli ordini di servizio del RUP e nelle disposizioni della Direzioni Lavori imposte all'affidatario.
2. Il presente Contratto Applicativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della stazione Appaltante da parte dell'Affidatario dei seguenti lavori;
3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato e relativi allegati;
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'ing. Vincenzo Brandi e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del

Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Pietro Raguso.

5. L'Affidatario è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Affidatario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e al Capitolato, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
8. Ai fini del presente Contratto Applicativo, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Affidatario, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Affidatario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'Affidatario eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Affidatario eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.
12. L'Affidatario svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Applicativo presso il Comune di Napoli.
13. Nei termini indicati nel Capitolato, l'Affidatario dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto Applicativo.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario)

1. L'Affidatario si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Applicativo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Affidatario risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di

cui al Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell’Affidatario in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L’Affidatario si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L’Affidatario dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Affidatario nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L’Affidatario assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L’Affidatario è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Applicativo, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dal Capitolato.
6. L’Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato.
7. L’Affidatario si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L’Affidatario assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L’Affidatario assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall’Affidatario. Tutte le spese derivanti all’Affidatario per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Affidatario per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.
9. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da

parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L’Affidatario si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
11. L’Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
12. L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 6 - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L’Affidatario è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Applicativo, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 1/8/2007 tra la Stazione Appaltante e la Prefettura- U.T.G. di Napoli.
2. L’Affidatario accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *“filiera delle imprese”*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Affidatario, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
3. L’Affidatario, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:
 - Clausola n. 1 - L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 - Clausola n. 2 - L’Affidatario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
 - Clausola n. 3 - L’Affidatario si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
 - Clausola n. 4 - L’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%

del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n. 5 - L'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 6 - L'Affidatario dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- Clausola n. 7 – L'Affidatario dichiara di conoscere e sottoscrivere la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto – legge n. 143/1991.
- Clausola n. 8 – L'Affidatario dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.]

Articolo 7 - (Responsabilità)

1. L'Affidatario si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Affidatario e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione Appaltante o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo o erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Affidatario, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante medesima.
4. L'Affidatario, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o

a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Affidatario risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Affidatario. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 77 del Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000) tali rinvenimenti spettano di pieno diritto alla stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
8. L'Affidatario si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto del presente Contratto Applicativo.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Affidatario e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

2. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)*

- 2.1. L'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 2.2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Applicativo e, in ogni caso, così come compiutamente definite nel Capitolato, cui si rinvia.

3. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità*

- 3.1. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, ovvero la cd. "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato, precisamente dall'art. 35 dello stesso.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

- 3.2. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 3.3. L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Applicativo, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Affidatario, ai sensi del Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 25% (venticinque) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

4. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile*

- 4.1. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Applicativo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

5. *Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone*

- 5.1 L'Affidatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle

milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto Applicativo.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 9 - (Obblighi generali della Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Affidatario tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Applicativo.

Articolo 10 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Applicativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione, o dall'eventuale verbale di avvio d'urgenza, e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Applicativo.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 32 del Capitolato.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. (art. 34 Capitolato).
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in nei casi e con le modalità di cui gli artt. 38 e 39 del Capitolato.
5. L'Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'art. 37 del Capitolato.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Affidatario al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Applicativo.

Articolo 11 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Applicativo Nominato dall'Affidatario è il Dott. Angelo D'Urzo.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Affidatario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Applicativo, dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Applicativo e degli interventi che ne costituiscono oggetto.
5. Contratto Applicativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i

pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

9. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Applicativo ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
10. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo ___ del Capitolato.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Affidatario e varianti della Stazione Appaltante)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 65 del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Applicativo, nessuna esclusa, l'Affidatario ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. **1608 00 27 2700860200** in data 22/09/2023 rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di MILANO I.S. & B. S.R.L., per un importo pari a € 17.309,11, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni del Capitolato. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 20 del Capitolato.

3. L'Affidatario ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa per la copertura dei danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione (cd. ramo CAR), avente numero **1608 00 27 27042128** rilasciata dalla Garante SACE BT S.P.A./Agenzia di MILANO I.S. & B. S.R.L.
4. Si precisa che l'Affidatario si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Applicativo.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare

verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Applicativo, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato.

2. L'Affidatario, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Applicativo.
5. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Applicativo.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli artt. 62-63 del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui al CAPO IX del Capitolato.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario assunti in forza del presente Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nell'Accordo Quadro e nell'articolo 40 del Capitolato e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Applicativo rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Applicativo per cause imputabili all'Affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Applicativo successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Applicativo relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto Applicativo.
4. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, si rinvia a quanto previsto dall’art. 40 del Capitolato.
6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Applicativo, a seguito dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all’Affidatario un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’Affidatario, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall’Affidatario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo.
3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Affidatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Applicativo e di recesso sono disciplinate dagli articoli 91-92-93 del Capitolato.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Affidatario può risolvere il presente Contratto Applicativo al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Applicativo qualora non dipendente da motivate

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’Affidatario ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto Applicativo;
 - all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Applicativo e nel Capitolato a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
 4. L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Applicativo, nell’Accordo quadro e nel Capitolato cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Applicativo ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
 7. Il Contratto Applicativo sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dagli artt. 91 e 92 del Capitolato.
 8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo medesimo, l’Affidatario darà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro:

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 54 del Capitolato.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprietà)

1. L’Affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Affidatario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Affidatario, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Affidatario, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell’appalto.
4. All’Affidatario è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Affidatario è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. L’Affidatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all’articolo 102 del Capitolato.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Applicativo.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Applicativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. La Stazione Appaltante, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Applicativo, è Titolare del trattamento. L’Affidatario dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 70 e 71 del Capitolato.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Applicativo deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente contratto, composto da n. 19 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, 02/01/2024

L'Affidatario

RTI IDROAMBIENTE SPA (mandataria)
CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA (mandante)
REALIFT SRL (mandante)

la Stazione Appaltante

*Il Dirigente del Servizio Coordinamento e
Gestione Tecnica del Patrimonio*
Ing. Vincenzo Brandi

L'Affidatario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario)
- Art. 10 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Affidatario e varianti della Stazione Appaltante)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Proprietà)

- Art. 27 – (Controversie e foro competente)

L’Affidatario

RTI IDROAMBIENTE SPA (mandataria)
CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA (mandante)
REALIFT SRL (mandante)